

**Regione Siciliana**Palermo 04/04/2014ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA -
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA - EX
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
Area 4 – Programmazione degli interventi nel settore delle
attività produttive

Risposta a _____

del _____

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO E-MAILProt. n. 29182

Classificazione	A4	U015	02	50
-----------------	----	------	----	----

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Ai Servizi
dell'ex Dipartimento Interventi
Strutturali
L O R O S E D I

Ai Servizi
dell'ex Dipartimento Interventi
Infrastrutturali
S E D E

e, p.c. Al Dipartimento Agricoltura
S E D E

Come è noto dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo*, pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013 e che sostituisce il reg. (CE) n. 1535/2007 che ha terminato la sua validità nel 2013.

Si evidenziano di seguito le novità più rilevanti del regolamento rispetto al precedente regolamento (CE) n. 1535/2007:

- non sono più escluse dal campo di applicazione le imprese in difficoltà (art. 1);
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche in settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti

agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 1, par. 2);

- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applica il regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro ~~assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi~~, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (CE) n. 875/2007 (art. 1, par. 3);
- l'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro è di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ed è da intendersi per **impresa unica** (art. 3, par. 2) definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti (art. 2, par. 2):
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;*
- l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dall'Italia alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 475.080.000 euro, plafond triennale che verrà ripartito tra le regioni, (art.3, par. 3 e allegato al regolamento);
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione (art. 3, par. 8);
- in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis» (art. 3, par. 9);
- sono variate le condizioni per considerare aiuti «de minimis» trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di prestiti e di garanzie (art. 4, par. 3 e par. 6);
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento in argomento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 5, par. 1);
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento in argomento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a

condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007 (art. 5, par. 2);

- gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili ~~possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art. 5, par. 3).~~

Preme rammentare i seguenti aspetti già previsti nel precedente regolamento (CE) n. 1535/2007 e confermati nel nuovo regolamento:

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5, par. 3);
- nel caso intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del regolamento, lo Stato membro deve informare per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 6, par. 1);
- prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento in argomento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso (art. 6, par. 1);
- lo Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi (anziché ricevuti) all'impresa interessata a un livello superiore al massimale per impresa e al limite nazionale previsto dal regolamento e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al regolamento (art. 6, par. 3).

Relativamente all'obbligo di implementazione del registro dei beneficiari, in considerazione delle modifiche alle norme sul cumulo apportate dallo stesso regolamento, si comunica che si sta procedendo a richiedere al Ministero Politiche Agricole se è necessario attendere opportune modifiche allo stesso registro.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Dr. Gaetano Cimò



